

corso dell'esercizio 2010, dell'art. 11, comma 8, lett. g, del d.lgs. 150/2009 relativamente alla pubblicazione sul sito internet delle retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato, nonché dei tassi di assenza/maggior presenza del personale distinto per ufficio, si attende la piena attuazione della legge regionale n. 4/2011, in particolare della parte che introduce l'art 7-*quinquies* nella l.r. 3/2000, in recepimento dei principi di cui sopra.

L'applicazione della citata legge regionale dovrà consentire di introdurre, come ripetutamente auspicato dalla Corte, anche il principio della separazione fra indirizzo politico e attività di gestione. Nello specifico, le nuove norme modificano la legge regionale n. 3/2000, individuando la Giunta regionale come organo di indirizzo politico-amministrativo, cui spetta il compito di definire gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare, stabilire le priorità e assegnare a ciascuna struttura organizzativa in capo alla dirigenza la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Compito della Giunta regionale dovrà essere anche quello di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

In attuazione dei principi esposti nell'art. 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010, la legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4, ha introdotto, con l'art. 2 comma 7, le disposizioni per il contenimento della spesa in materia di impiego pubblico quale misura di contenimento e di razionalizzazione della spesa, anche ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 79¹²⁷ dello statuto di autonomia.

Si è in attesa di attuazione degli altri principi del D.L. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010, in quanto la Regione ha impugnato il decreto¹²⁸ in Corte costituzionale per i profili in cui non ha previsto la non applicabilità diretta delle disposizioni che intervengono nelle materie di propria competenza, salvo l'obbligo di adeguamento della normativa regionale ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello statuto di Autonomia.

Va evidenziata l'opportunità di recepire normativamente i principi di cui ai commi 54 e seguenti dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che pongono agli enti l'obbligo di inserire nei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi limiti, criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione per tutte le tipologie di prestazioni rese da soggetti estranei, fissando un limite massimo di spesa annua, nonché di pubblicare in via successiva i provvedimenti di incarico a collaboratori esterni e incaricati di consulenza, corredati di indicazioni sui soggetti percettori, sulla ragione dell'incarico e sull'ammontare erogato. In ogni caso, resta imprescindibile il rispetto da parte di ogni pubblica amministrazione del principio di "autosufficienza" (principio generale dell'ordinamento desumibile dal precetto costituzionale del "buon andamento"): la P.A. ha l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispone.

Si attende, inoltre, l'annuncio avvio delle procedure per dare esecuzione all'art. 13 del decreto legge 223/2006, convertito con legge 248/2006, in materia di società per la produzione di beni e servizi strumentali.

¹²⁷ L'articolo, modificato dall'art. 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, prevede il concorso anche della Regione Trentino – Alto Adige al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabile dalla normativa statale.

¹²⁸ Reg. ric. N. 104 del 2010 n. parte 1 pubblicato su G.U. del 9.12.2010 n. 49. In particolare il ricorso riguarda: l'art. 5, comma 5; l'art. 6, commi 3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,19 e 20 primo periodo; art. 9, commi 1,2,2-bis,3,4 e 28; n. 14, comma 24-bis.

Va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 18 dicembre 2009¹²⁹, il MEF ha comunicato alla Regione la propria intenzione di mantenere il sistema di tesoreria unica mista, dando attuazione al disposto della citata sentenza con l'apertura di nuovi conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. Si attende, quindi, una modifica della normativa di attuazione che elimini il contrasto tra l'art. 77-*quater* del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e l'art. 8 del d.lgs. n. 268/1992.

La Corte fa, infine, rilevare che l'Amministrazione regionale non ha ancora adottato la classificazione e valutazione dei cespiti patrimoniali secondo le regole contabili previste dal reg. 2223/96 (CE) istitutivo del "Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità" (SEC 95). Va auspicata l'adozione di tali regole, onde consentire una rappresentazione più significativa e corretta del conto del patrimonio. Analogo auspicio si formula anche per quanto riguarda la rappresentazione del patrimonio delle società partecipate dalla Regione, che andrebbe calcolato ai prezzi correnti, fermo restando che il valore delle azioni non quotate deve essere stimato in considerazione anche delle statistiche di base disponibili. E' opportuno, inoltre, un calcolo del prezzo corrente delle azioni non quotate con riferimento a elementi comprensivi delle riserve (patrimonio netto desunto dal bilancio).

¹²⁹ Sentenza di illegittimità costituzionale del citato art. 77-*quater*, comma 7, del D.L. n. 112/2008, conv. con modif. nella Legge 133/2008 nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Allegato 1: Osservazioni ed elementi deduttivi dell'Amministrazione

- nota prot. n. 1358 del 11 dicembre 2009 della Sezione di controllo di Trento
- nota n. 762 del 21 dicembre 2009 (nota prot. n. 1435 del 30 dicembre 2009 della Sezione di controllo di Trento)
- nota prot. n. 670 del 11 maggio 2011 della Sezione di controllo di Trento
- nota n. 16725 del 30 dicembre 2010 (nota prot. n. 9 del 3 gennaio 2011 della Sezione di controllo di Trento)
- delibera n. 266 del 21 dicembre 2010
- nota n. 2548 del 28 febbraio 2011 (nota prot. n. 341 del 28 febbraio 2011 della Sezione di controllo di Trento)
- nota n. 7429 del 6 giugno 2011 (nota prot. n. 720 del 7 giugno 2011 della Sezione di controllo di Trento)



Corte dei Conti
Sezione di Controllo sugli atti
della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
e della Provincia Autonoma di Trento

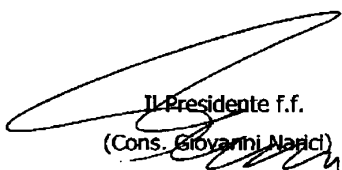
Al Presidente della Giunta
della
Regione Trentino Alto-Adige
Trento

OGGETTO: Controllo Regolamenti Regionali

In relazione a quanto in oggetto, la Segreteria della Giunta Regionale nella nota prot. 0006978 del 28.5.2009, in risposta ad inerente richiesta di questa Sezione di Controllo, sosteneva la non vigenza di quanto previsto negli artt. 44, punto n. 1, e 54, punti nn. 1 e 2, dell'attuale Statuto di Autonomia speciale, sulla base degli artt. 9 e 10 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Alla luce della Deliberazione di verifica di regolarità del rendiconto regionale delle Sezioni Riunite di questa Corte, intervenuta in data 19.6.2009, nella quale, di converso, si sosteneva la vigenza del previgente quadro normativo, e in particolare, quindi, l'assoggettabilità dei regolamenti *de quibus* alle prescritte modalità di controllo preventivo, si chiede cortesemente di far conoscere a questa Sezione di Controllo della Corte dei Conti se tale orientamento abbia prodotto un riesame della fattispecie (con la conseguente determinazione a inviare i suddetti regolamenti al controllo di legittimità di questa Sezione a partire dal 1° gennaio 2010) o se, in subordine, l'Organo politico Regionale competente intenda prossimamente sottoporre alla valutazione della Commissione paritetica tale problematica.

In attesa di cortese sollecito riscontro si porgono distinti saluti.


Il Presidente f.f.
(Cons. Giovanni Narici)



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONOMA TRENTIN-SÜDTIROL

Dr. Luis Durnwalder

Il Presidente - Der Präsident - L. Presic

Trento, 21 dicembre 2009
Prot. n. ~~762~~/Pres.

Al Presidente f.f. della
Corte dei Conti
Sezione di Controllo sugli atti
della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
e della Provincia Autonoma di Trento

TRENTO

OGGETTO: Controllo regolamenti regionali.

Con riferimento alla Vs nota dell'11 dicembre 2009 prot. 1358 pari oggetto, La informo che la Regione ha investito della problematica la Commissione dei dodici per le norme di attuazione dello Statuto speciale. L'organismo paritetico si è già attivato al fine di porre in essere una normativa di attuazione armonizzata alle nuove disposizioni della Costituzione. L'argomento risulta già iscritto tra i primi punti dell'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

dott. Luis Durnwalder

*Corte dei Conti*

*Sezione di Controllo sugli atti
della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol
e della Provincia Autonoma di Trento*

*Ill.mo**Presidente**della Regione autonoma**Trentino Alto Adige/ Südtirol*

Oggetto: Attività di verifica del Rendiconto della Regione Trentino Alto Adige/
Südtirol per l'esercizio finanziario 2010 - Richiesta di trasmissione dei
Decreti del Presidente della Regione nn. 2/L e 3/L del 12 aprile 2011.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26.04.2011 sono stati
pubblicati i regolamenti in oggetto privi del visto e della conseguente
registrazione di questa Corte.

Tali atti sono ricompresi tra quelli soggetti al controllo di legittimità di questa
Corte, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 305/1988, a tutt'oggi non modificato.

Si invita pertanto a trasmettere a questo Ufficio gli atti indicati in oggetto - in
originale e copia conforme - entro *giorni quindici* dal ricevimento della presente,
per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Si porgono distinti saluti.

IL MAGISTRATO
Dario PROVVIDERA

VISTO
IL CONSIGLIERE DELEGATO

Paolo VALLETTA

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE



Autonome Region Trentino-Südtirol
DIE SEKRETÄRIN DES REGIONALAUSSCHUSSES

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Autonome Region Trentino-Südtirol

AOO: RATAA

REGISTRO UFFICIALE

0016725 - 30/12/2010 - USCITA

Alla Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo
Via Mancini, 8
38121 TRENTO

Ai sensi dell'art. 3 comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), si trasmette la deliberazione n. 266 adottata dalla Giunta regionale in data 21 dicembre 2010, concernente la ricognizione delle partecipazioni societarie della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e l'autorizzazione al loro mantenimento.

Distinti saluti.

avv. Edith Engl

Visto e registrato sul conto impegni					Il Segretario della Giunta Regionale
Art. 1	Cap.	Art. 1	Art. 2	Art. 3	

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

N. 266

Seduta del 21 dicembre 2010

SONO PRESENTI:

Luis Dumwalder	Presidente
Lorenzo Dellai	Vice Presidente sostituto del Presidente
Martha Stocker	Vice Presidente
Margherita Cogo	Assessori
Florian Mussner	
Edith Engl	Segretaria della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Ricognizione delle partecipazioni societarie della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e autorizzazione al loro mantenimento.

Su proposta del Presidente Luis Dumwalder
Segreteria della Giunta regionale
Ufficio Affari generali

La Giunta regionale

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e s.m. la quale dispone:

- all'articolo 3, comma 27, che "al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale";
- all'articolo 3, comma 28, che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti";
- all'articolo 3, comma 29, che "entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27".
Il termine scade al 31 dicembre 2010;

Rilevato che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono "servizi di interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'Ente;

Considerato che, ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali, il ruolo che la Regione è chiamata a svolgere concerne la funzione legislativa e regolamentare nonché le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferite in base allo Statuto Speciale di Autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

Rilevato che tali norme non definiscono in modo esaustivo e tassativo le finalità e le competenze della Regione in quanto l'attività istituzionale dell'Ente deriva anche dalle linee programmatiche di mandato sottoscritte dalle forze politiche che costituiscono le maggioranze consiliari delle Province autonome di Trento e di Bolzano che segnano, sin dall'insediamento dell'amministrazione, le direttrici entro cui tale attività dovrà svilupparsi. Tale orientamento è fatto proprio dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto - con propria deliberazione n. 5 del 14 gennaio 2009. Le forze politiche quindi, nel proporre alla guida della Giunta regionale il Presidente della Provincia di Bolzano per la prima metà del mandato e il Presidente della Provincia di Trento per la seconda metà, hanno così confermato la valenza della Regione quale ambito di cooperazione istituzionale tra Trento e Bolzano nelle materie ad esse affidate. La Regione quindi, rappresenta una piattaforma istituzionale per gli scambi, il dialogo, la cooperazione e il coordinamento di attività con le Province di Trento e di Bolzano nei seguenti settori: la difesa e la valorizzazione dell'Autonomia speciale, la promozione dell'identità alpina, la costituzione dell'Euroregione, lo sviluppo dei progetti di cooperazione negli ambiti della cultura, dell'università e ricerca scientifica, della sanità, dei trasporti e della mobilità, dell'energia, dello sviluppo economico e della competitività territoriale.

Preso atto che, con la medesima deliberazione n. 5/2009, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto — ha indicato che, con l'espressione "servizi di interesse generale", s'intendono sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Tali servizi devono rilevare nell'ambito dei livelli istituzionali di competenza dei soggetti partecipanti e partecipati, ed avere un impatto immediato sulla collettività locale;

Considerato che ai sensi dell'art. 44 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la Giunta regionale è l'organo competente a deliberare in merito al mantenimento delle attuali partecipazioni;

Visto il parere n. 48 del 25 giugno 2008 espresso dalla Corte dei Conti — Sezione di controllo per la Regione Lombardia — nel quale è stabilito che il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente a esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti; il medesimo parere ha altresì affermato che, entro il termine fissato per legge, gli enti devono avviare la procedura di dismissione, ma non necessariamente completarne l'iter, onde evitare possibili svendite o speculazioni dei soggetti privati tendenti ad un ribasso del prezzo d'acquisto;

Verificato che la Regione detiene partecipazioni in diverse società per ciascuna delle quali sono specificati il capitale sociale, la percentuale di partecipazione detenuta dalla Regione, la quota di partecipazione di altri soci pubblici e dei soci privati e, sinteticamente l'oggetto sociale, facendo rimando, per le più dettagliate informazioni, alle visure camerali e ai rispettivi Bilanci:

Ragione sociale	Air Alps Aviation
Capitale sociale	€ 3.006.589,70
Partecipazione della Regione	1,88%
Altri soci	Partecipazione società controllata da PAB (Strutture trasporto AA S.p.a): 4,58% Partecipazione altri soci: 93,54%
Oggetto sociale	Attività in generale nell'ambito del traffico aereo.

Ragione sociale	Autostrada del Brennero S.p.A.
Capitale sociale	€ 55.472.175
Partecipazione della Regione	32,29%
Altri soci	Enti pubblici: 48,89% Privati: 18,82%
Oggetto sociale	Esercizio dell'Autostrada Brennero-Verona-Modena; la società potrà costituire o partecipare a società, che hanno per oggetto il trasporto di merci e persone prioritariamente sull'asse del brennero, sia su rotaia che su gomma.

Ragione sociale	Centro Pensioni Complementari S.p.A.
Capitale sociale	€ 258.204.548
Partecipazione della Regione	99,01%
Altri soci	Privati: 0,99%
Oggetto sociale	Prestazione di servizi e consulenze tecniche connesse con la gestione amministrativa di fondi pensione. La Società è inoltre tenuta a dare realizzazione ai progetti approvati dalla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, in particolare relativi allo sviluppo della previdenza, del risparmio previdenziale e delle assicurazioni sociali.

Ragione sociale	Fiera Bolzano S.p.A.
-----------------	-----------------------------

Capitale sociale	€ 24.050.000
Partecipazione della Regione	24,97%
Altri soci	Enti pubblici: 72,89% Privati: 2,14%
Oggetto sociale	Realizzazione, organizzazione e gestione di un sistema fieristico - espositivo, congressuale e di servizi per promuovere la commercializzazione a livello locale, nazionale e internazionale di beni e servizi.

Ragione sociale	Informatica Alto Adige S.p.A.
Capitale sociale	€ 5.000.000
Partecipazione della Regione	1,72%
Altri soci	Enti pubblici: 98,28%
Oggetto sociale	Realizzazione e gestione diretta o tramite incarichi a terzi, dei sistemi informativi elettronici della Provincia Autonoma di Bolzano, dei suoi enti strumentali e degli altri enti partecipanti alla società

Ragione sociale	Informatica Trentina S.p.A.
Capitale sociale	€ 3.500.000
Partecipazione della Regione	1,72%
Altri soci	Enti pubblici: 58,57% Partecipazione società controllata da Ente pubblico: 39,71%
Oggetto sociale	La società costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo elettronico pubblico, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri Enti e Soggetti.

Ragione sociale	Interbrennero S.p.A.
Capitale sociale	€ 8.723.757
Partecipazione della Regione	16,73%
Altri soci	Enti pubblici: 63,18% Privati: 20,09%
Oggetto sociale	Realizzazione e gestione di centri interportuali con le relative infrastrutture e servizi, attività di logistica, trasporto e spedizione.

Ragione sociale	Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.
Capitale sociale	€ 58.484.608
Partecipazione della Regione	17,49%
Altri soci	Enti pubblici: 34,98% Privati: 47,53%
Oggetto sociale	Attività bancaria, in via prevalente a medio - lungo termine

Ragione sociale	Trento Fiere S.p.A.
Capitale sociale	€ 11.655.139
Partecipazione della Regione	16,22%
Altri soci	Enti pubblici: 82,58% Privati: 1,2%
Oggetto sociale	Promozione di manifestazioni, fiere ed esposizioni volte alla diffusione delle produzioni dell'economia con particolare riferimento a quelle locali.

Verificato che per la società Interbrennero S.p.A. la Giunta regionale ha già dato avvio alla procedura di cessione della propria quota azionaria, come risulta dalla deliberazione n. 273 del 7.10.2008;

Considerato che appare necessario indicare gli elementi utili a motivare il mantenimento delle partecipazioni alle predette società secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, come sotto rappresentato:

AIR ALPS: circa la presenza della Regione Trentino-Alto Adige nella compagine sociale di Air Alps Aviation e il mantenimento in essa, si esprimono le seguenti considerazioni:

- la prima è riconducibile al ruolo rivestito da Air Alps Aviation la quale rappresenta l'unica compagnia aerea che svolge servizi di trasporto di linea dall'aeroporto di Bolzano. Motivo principale della partecipazione regionale nella società è quello di garantire i collegamenti Bolzano – Roma e ritorno. Lo scalo di Bolzano, unica infrastruttura aeroportuale nel territorio regionale, rappresenta un'opportunità di sviluppo per la nostra regione, da sempre costretta a sopportare grossi disagi nell'ambito delle comunicazioni. La partecipazione in Air Alps Aviation, seppur minoritaria, costituisce indubbiamente uno strumento per la promozione sociale, economica e turistica fondamentale per l'area regionale e pertanto la presenza dell'Ente nella società si traduce come mezzo di valorizzazione della comunità di riferimento.
- la seconda è riconducibile alla *mission* dell'Ente che prevede espressamente la realizzazione di progetti di cooperazione tra Trento e Bolzano in ambiti connessi con le competenze provinciali tra le quali rientrano trasporti e mobilità;

Per quanto sopra esposto si rileva che la partecipazione in Air Alps Aviation riveste carattere strategico e di interesse generale, nell'ambito del proprio livello istituzionale di competenza stante la stretta connessione fra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità locale. Conseguentemente la partecipazione a tale società appare pienamente compatibile con le indicazioni dell'art. 3 comma 27 della legge finanziaria n. 244/2007.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA: circa la presenza della Regione Trentino-Alto Adige nella compagine sociale di Autostrada del Brennero S.p.a e il mantenimento in essa, si esprimono le seguenti considerazioni:

- la prima è riconducibile al ruolo rivestito da Autostrada del Brennero S.p.a che rappresenta la società che gestisce la principale arteria autostradale che collega il Nord Europa con l'Italia. Grazie a questa direttrice il Trentino-Alto Adige è collocato nel cuore d'Europa e il flusso di merci e di persone costituisce linfa vitale per il tessuto socio-economico del nostro territorio. La presenza dell'Ente pubblico nella *governance* della società, ha dato inoltre impulso a iniziative e progetti di ricerca, sviluppo e innovazione con lo scopo di mantenere i più alti standard di sicurezza, migliorare l'efficienza economica, anche in termini di riduzione dei costi sociali e ambientali e di ottimizzare le risorse attraverso la produzione energetica da fonti rinnovabili quali il fotovoltaico e l'idrogeno, i tutto a beneficio della popolazione.
- la seconda è riconducibile alla *mission* dell'Ente che prevede espressamente la realizzazione di progetti di cooperazione tra Trento e Bolzano in ambiti connessi con le competenze provinciali tra le quali rientrano trasporti e mobilità. La mobilità è un tema cruciale per la nostra realtà regionale; i collegamenti sono vitali per una popolazione che vive in un'area di montagna, si deve però contenere gli effetti negativi entro limiti sopportabili. Per questo motivo la Giunta regionale nel corso della legislatura è impegnata a individuare, assieme alle due Province, strategie comuni per ridurre i disagi provocati dal traffico pesante in transito lungo l'Autobrennero. E' allo studio, ad esempio, l'ampliamento del divieto di transito per Tir particolarmente inquinanti nonché il monitoraggio delle merci pericolose in transito; il progetto più ambizioso è peraltro il trasferimento del traffico merci dalla strada su rotaia. Questo comporta l'ammodernamento della linea ferroviaria attraverso la realizzazione del tunnel di base del Brennero. Autostrada del Brennero S.p.a. riveste un ruolo dominante in questo

progetto che potrà essere realizzato anche grazie ai fondi appositamente accantonati nel bilancio della società.

In base all'oggetto sociale e all'attività effettivamente svolta dalla società si ritiene che la partecipazione in Autostrada del Brennero S.p.A. rivesta carattere strategico e di interesse generale, nell'ambito del proprio livello istituzionale di competenza stante la stretta connessione fra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità locale. Conseguentemente la partecipazione a tale società appare pienamente compatibile con le indicazioni dell'art. 3 comma 27 della legge finanziaria n. 244/2007.

CENTRO PENSIONI COMPLEMENTARI S.P.A.: con riferimento alla presenza della Regione Trentino-Alto Adige nella compagine sociale di Centro Pensioni Complementari S.p.a. e il mantenimento in essa, si richiama:

- lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige ed in particolare l'art. 6 il quale dispone che nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi;
- le Norme di attuazione dello Statuto speciale approvate con D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 e con D.Lgs 12 aprile 2001, n. 221;
- la legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 che autorizza la costituzione di fondi pensione;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 16/L del 4 novembre 2002 attraverso il quale viene approvato il regolamento sulle modalità applicative delle norme sopra citate.

La costituzione della società è quindi collegata alle previsioni normative sopra indicate e alla volontà della Giunta regionale di potenziare la previdenza complementare, ritenuta di fondamentale importanza, tanto più alla luce dei segnali d'insicurezza che oggi lancia il mercato finanziario. A tal fine, nel corso del prossimo anno, la Regione acquisirà il 100% della partecipazione azionaria. Per quanto sopra esposto si ritiene che la partecipazione in Centro Pensioni Complementari S.p.a. sia pienamente compatibile con le indicazioni dell'art. 3 comma 27 della legge finanziaria n. 244/2007 in quanto la società svolge attività strumentale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La medesima, inoltre, offrendo prestazioni a favore dei residenti che optino per le forme di previdenza complementare, svolge un'attività assimilabile ad un servizio d'interesse generale.

FIERA BOLZANO S.P.A.: con riferimento alla presenza della Regione Trentino-Alto Adige nella compagine sociale di Fiera di Bolzano S.p.a. e il mantenimento in essa, si esprimono le seguenti considerazioni:

- la legge regionale 15 aprile 1952, n. 5 autorizza la Giunta regionale a partecipare alla costituzione di società che abbia come oggetto la costruzione del complesso edilizio occorrente per la sistemazione della Fiera Campionaria Internazionale di Bolzano ed eventualmente la gestione della Fiera stessa;
- la legge 11 gennaio 2001, n. 7 (legge quadro sul settore fieristico) promuove la trasformazione degli enti fieristici in società di capitali; con legge provinciale di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 l'Ente autonomo Fiera di Bolzano è autorizzato a trasformarsi in società per azioni;
- le linee programmatiche di mandato prevedono espressamente la realizzazione di progetti di cooperazione tra Trento e Bolzano in ambiti connessi con le competenze provinciali. In particolare tra i progetti di cooperazione rientrano quelli inerenti lo sviluppo economico e la competitività territoriale. Il programma prevede il rafforzamento delle iniziative comuni nel campo della promozione del turismo e dei prodotti agricoli, la promozione di comuni iniziative per la politica della montagna in particolare a favore della zootecnia e dell'agricoltura di modello alpino, il sostegno a tutte le iniziative di sinergia industriale fra imprese e reti di imprese dei rispettivi territori.

La costituzione della società è quindi collegata alle previsioni normative sopra indicate e alla volontà dell'Esecutivo regionale, in sintonia con quello provinciale di Bolzano, di promuovere manifestazioni specializzate sulle tematiche di cui sopra che valorizzano la comunità locale. Per quanto sopra esposto, si ritiene che la partecipazione in Fiera di Bolzano S.p.A. sia pienamente compatibile con le indicazioni dell'art. 3 comma 27 della legge finanziaria n. 244/2007 in quanto la società svolge servizi riconducibili ai fini istituzionali dell'Ente.

INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A. e INFORMATICA TRENTINA S.P.A.: con riferimento alla presenza della Regione Trentino-Alto Adige nella compagine sociale di Informatica Alto Adige S.p.a. e Informatica Trentina S.p.a. e il mantenimento in esse, si esprimono le seguenti considerazioni:

- con la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 la Regione Trentino-Alto Adige ha delegato alle Province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei Libri fondiari;
- con decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 le Province di Trento e di Bolzano sono state altresì delegate a svolgere le funzioni amministrative statali in materia di Catasto Fondiario e Urbano;
- in attuazione delle norme sopracitate, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e le Province di Trento e di Bolzano hanno sottoscritto, in data 28 gennaio 2004, un protocollo d'intesa in cui viene sancito che il coordinamento nella gestione delle funzioni delegate deve essere garantito in modo uniforme, sia nella gestione che nell'evoluzione futura, per quanto riguarda lo sviluppo di programmi nell'area informatica del Libro fondiario e del Catasto. Per lo svolgimento delle attività di comune interesse, le parti hanno deciso di avvalersi delle società Informatica Trentina S.p.a. (ente strumentale della Provincia di Trento istituito con l.p. 6 maggio 1980, n. 10) e Informatica Alto Adige S.p.a. (ente strumentale della Provincia di Bolzano istituito con l.p. 8 novembre 1982, n. 33);
- la legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3, ha autorizzato la Regione a sottoscrivere azioni di entrambe le società al fine di garantire continuità nei servizi di gestione e manutenzione del sistema informativo regionale e del Libro fondiario e Catasto.

La partecipazione al capitale della società è quindi collegata alle previsioni normative sopra indicate. Per quanto sopra esposto, si ritiene che le partecipazioni in Informatica Alto Adige S.p.a. e Informatica Trentina S.p.a. siano pienamente compatibili con le indicazioni dell'art. 3 comma 27 della legge finanziaria n. 244/2007 in quanto le società svolgono attività strumentali per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE S.P.A.: con riferimento alla presenza della Regione Trentino-Alto Adige nella compagine sociale di Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. e il mantenimento in essa, si esprimono le seguenti considerazioni:

- Mediocredito Trentino-Alto Adige è stato costituito con legge regionale n. 208/1953, in virtù delle competenze della Regione in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale conferite dall'art. 5 dello Statuto speciale. Mediocredito è quindi nato quale ente di credito di diritto pubblico, a carattere regionale, con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, mediante l'esercizio del credito a medio e lungo termine per le medie e piccole imprese. In seguito all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 218/1990, Mediocredito è stato trasformato in società per azioni, mantenendo il controllo maggioritario in capo agli Enti pubblici Regione – Provincia di Trento e Provincia di Bolzano; ha altresì mutato le proprie caratteristiche trasformandosi in banca a carattere extra-regionale;
- i tre Enti che rappresentano l'azionariato di maggioranza, condividendo tra loro gli indirizzi e le scelte strategiche relative al Mediocredito, hanno concordato l'elaborazione di programmi i quali, accanto alle politiche prettamente commerciali,

devono dare impulso alle seguenti tematiche: politica di sviluppo territoriale e sostegno alle iniziative imprenditoriali del territorio regionale, in coordinamento sinergico con le politiche attuate dagli Enti medesimi;

- la società quindi, pur perseguendo finalità di tipo imprenditoriale, presta un servizio volto alla comunità locale al fine di garantire la crescita economica e a incrementare la competitività del sistema produttivo locale che è costituito in maniera maggioritaria da piccole e medie imprese.
- le linee programmatiche di mandato prevedono espressamente la realizzazione di progetti di cooperazione tra Trento e Bolzano in ambiti connessi con le competenze provinciali e tra cui i progetti inerenti lo sviluppo economico e la competitività territoriale. Il programma prevede in particolare il confronto e la collaborazione nel campo delle misure di contrasto alla crisi economica, sia nel settore del sostegno al lavoro sia in quello del sostegno alle imprese.

Quanto sopra premesso, si ritiene che la partecipazione in Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. rivesta carattere di interesse generale, nell'ambito del proprio livello istituzionale di competenza, in quanto presta un servizio che è caratterizzato dalla gestione del risparmio orientandolo verso iniziative socio-economiche che perseguono finalità sociali. Conseguentemente la partecipazione a tale società appare pienamente compatibile con le indicazioni dell'art. 3 comma 27 della legge finanziaria n. 244/2007.

TRENTO FIERE S.P.A.: con riferimento alla presenza della Regione Trentino-Alto Adige nella compagine sociale di Trento Fiere S.p.a. e il mantenimento in essa, si esprimono le seguenti considerazioni:

- la legge regionale 15 aprile 1952, n. 5 autorizza la Giunta regionale a partecipare alla costituzione di società che abbia come oggetto la costruzione di una centrale ortofrutticola a Trento ed eventualmente la gestione della stessa;
- la legge regionale 20 novembre 1999, n. 7 autorizza la Giunta regionale a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società "Centrali Ortofrutticole Trentine S.p.a. successivamente denominata "Trento Fiere S.p.a.";
- la legge regionale 16 luglio 2003, n. 4 (legge finanziaria) autorizza la Giunta regionale a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società "Trento Fiere S.p.a." per consentire di rafforzare la presenza della Regione nella società in relazione all'importanza da questa rivestita nel settore fieristico;
- le linee programmatiche di mandato prevedono espressamente la realizzazione di progetti di cooperazione tra Trento e Bolzano in ambiti connessi con le competenze provinciali. In particolare tra i progetti di cooperazione rientrano quelli inerenti lo sviluppo economico e la competitività territoriale. Il programma prevede il rafforzamento delle iniziative comuni nel campo della promozione del turismo e dei prodotti agricoli, la promozione di comuni iniziative per la politica della montagna in particolare a favore della zootecnia e dell'agricoltura di modello alpino, il sostegno a tutte le iniziative di sinergia industriale fra imprese e reti di imprese dei rispettivi territori.

La costituzione della società è quindi collegata alle previsioni normative sopra indicate e alla volontà dell'Esecutivo regionale, in sintonia con quello provinciale di Trento, di promuovere manifestazioni specializzate sulle tematiche di cui sopra che valorizzano la comunità locale. Per quanto sopra esposto, si ritiene che la partecipazione in Fiera di Trento S.p.a. sia pienamente compatibile con le indicazioni dell'art. 3 comma 27 della legge finanziaria n. 244/2007 in quanto la società svolge servizi riconducibili ai fini istituzionali dell'Ente.

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

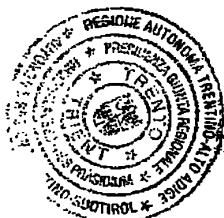
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge 244/2007 il mantenimento delle partecipazioni della Regione alle società di seguito indicate, evidenziando che sussistono, per le motivazioni espresse in premessa, gli elementi per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Amministrazione e/o per la produzione di servizi di interesse generale:
 - Air Alps Aviation
 - Autostrada del Brennero S.p.A.
 - Centro Pensioni Complementari S.p.A.
 - Fiera Bolzano S.p.A.
 - Informatica Alto Adige S.p.A.
 - Informatica Trentina S.p.A.
 - Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.
 - Trento Fiere S.p.A.
- di dare atto che è in corso la procedura per la dismissione delle quote di partecipazione detenute dalla Regione nella Società Interbrennero S.p.A.
- di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti in attuazione dell'art. 3 comma 28 della legge 244/2007, come integrato dall'art. 19 comma 2 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034.

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE
UFFICIO AFFARI GENERALI

La presente copia, composta di n° 5
esemplari, è copia autentica dell'originale
esistente presso questo ufficio.

Trento,

DIC. 2010

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
- rag. Rosalinda Gambini -